COMUNE DI POMARANCE

PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/06/2025

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE AL PEF 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno **2025** il giorno **26** del mese di **Giugno** alle ore 16.10 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il **Consiglio Comunale**.

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
PACINI Graziano	SI	LAI Annetta	SI
GISTRI Giulia	SI	FRANCHI Giulia	SI
BERTINI Anna	SI	FEDELI Leonardo	SI
GARFAGNINI Marco	SI	GHILLI Sabina	SI
GUCCI Diego	NO	MADOTTO Enrico	SI
FABIANI Giacomo	SI	RIVIERI Pietro Adelmo	SI
RANDAZZO Benedetto	SI		

Presenti : 12 Assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale STELLATO Marisa, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI Graziano, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VOTAZIONI:

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 0; astenuti n. 4 (Madotto, Fedeli, Ghilli, Rivieri)

Il presente atto è altresì dichiarato immediatamente eseguibile con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 0; astenuti n. 4 (Madotto, Fedeli, Ghilli e Rivieri).

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Garfagnini che relaziona sull'oggetto della delibera relativa all'approvazione della tariffe TARI per l'anno 2025 con le relative scadenze di pagamento.

Proposta n. 32 del 10/06/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE AL PEF 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

Il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;
VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5*quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTO l'art. 10-ter del D.L. 14 marzo 2025 introdotto dalla Legge di conversione dello stesso Decreto Legge (L. 69 del 09/05/2025) che ha disposto che "..***Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 è differito al 30 giugno 2025."*** e che conseguentemente per il 2025 il termine per l'approvazione delle tariffe TARI è spostato al 30 giugno 2025

VISTA la L. 30 dicembre 2024 n. 207, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2025;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2025;

VISTO, in tal senso, l'art. 57*bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2025, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'*«Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»*;

VISTA la delibera consiliare n. 44 del 24/06/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE PEF 2024-25 E TARIFFE TARI 2024";

CONSIDERATI tuttavia i risultati della bollettazione TARI 2024, che hanno dimostrato una notevole penalizzazione per le unità immobiliari di grandi dimensioni per effetto dell'incremento consistente dei costi fissi per la gestione del servizio integrato dei rifiuti; penalizzazione in percentuale più marcata in presenza di nuclei familiari contenuti. L'incremento della tariffa a copertura dei costi fissi, è stato determinato dalla detrazione degli extra-costi (ovvero dell'eccedenza dei costi complessivi del PEF rispetto al limite di incremento definito da ARERA) interamente sui costi variabili; conseguentemente il totale dei costi 2024 da recuperare tramite la Tariffa è stato caratterizzato da quasi un raddoppio della componente fissa della tariffa (applicabile ai mq) e da una lieve diminuzione della componente variabile (da applicare per numerosità del nucleo familiare), con gli effetti sopra descritti.

DATO ATTO che in conseguenza di quanto sopra l'ente ha previsto al comma 9 dell'art. 6 del regolamento generale delle entrate delle misure agevolative per i soggetti particolarmente penalizzati dalla distribuzione dei costi fissi e variabili nel PEF per l'annualità 2024 (misure da distribuire con la bollettazione 2025); inoltre è stato richiesto ad ATO, a parità di costo complessivo del PEF, di correggere la ripartizione prevista tra costi fissi e variabili per l'anno 2025, al fine di riequilibrare lo stesso PEF e la conseguente tariffa TARI;

VISTA in proposito la delibera di Giunta Comunale n. 265 del 19/12/2024, con la quale è stata prevista l'introduzione di una misura agevolativa, esclusivamente per l'annualità 2024, per le utenze domestiche colpite da eccessivi incrementi del tributo, da ricondurre all'imprevista situazione scaturita dall'applicazione delle tariffe determinate in base alla non proporzionale ripartizione tra costi fissi e variabili del PEF 2024-25, dando atto che l'ammontare della riduzione dovrà essere determinato dalla differenza positiva tra l'importo della bolletta TARI effettivamente emessa nel 2024 (al netto del tributo provinciale) dovuta dall'utente e l'importo della bolletta (sempre al netto del tributo provinciale) che sarebbe scaturito in presenza di una ripartizione proporzionale degli extracosti;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19/06/2025 che ha integrato la delibera di Giunta 265 del 19/12/2024 sopra citata, con la quale è stata individuata una ripartizione equa tra costi fissi e variabili del PEF del 32% (costi fissi) e 68% (costi variabili) e dato atto che tale ripartizione verrà utilizzata per il calcolo delle agevolazioni per i contribuenti TARI che hanno subìto un incremento anomalo della tariffa 2024;

CONSIDERATO che mantenere detta ripartizione del 32%-68% anche per l'annualità 2025 del PEF 2024-25 consentirà un più equilibrato aumento tariffario sulla platea dei contribuenti TARI;

CONSIDERATO altresì che la stessa ATO, preso atto delle problematiche che hanno riguardato la ripartizione di costi da coprire da tariffa come individuati nel PEF validato per le annualità 2024-25, ha inviato il PEF corretto per l'annualità 2025 con la ripartizione suddetta 32%-68% tra costi fissi e variabili da recuperare con tariffa (a parità di costo complessivo);

VISTO pertanto l'allegato (A) "SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2024-25 E METODO NORMALIZZATO" nel quale si riportano, oltre ad una parte descrittiva del servizio d'igiene urbana, i riferimenti contabili che determinano il totale dei costi da recuperare con la tariffa nel limite di incremento individuato da ARERA, la ripartizione tra costi fissi e variabili, i prospetti del metodo normalizzato utilizzati per la determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che il suddetto allegato è stato redatto sulla base del ToolMTR2 contenente i numeri del PEF 2024-25 per le componenti tariffarie corrette con la ripartizione (per il solo anno 2025) tra fisse e variabili nella rispettiva misura del 32% e 68% (Allegato B)

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b*ter*) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b*ter*) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO il D.P.C.M. del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), che prevede l'introduzione di una ulteriore componente tariffarie denominata $UR_{3,a}$, di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2025 e che è finalizzata alla concessione di agevolazioni per contribuenti con ISEE inferiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

VISTA la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA ha avviato il procedimento per l'attuazione del Bonus Sociale, prevedendo sia la possibilità di introdurre meccanismi di gradualità nel riconoscimento del bonus, sia la deroga al comma 26.2 del TQRIF riguardante la tempistica delle rateazioni TARI;

TENUTO CONTO che il suddetto bonus sociale relativo alla componente tariffarie denominata $UR_{3,a}$ si dovrà cumulare con le altre eventuali agevolazioni previste dal regolamento Comunale

TARI, ivi comprese le agevolazioni regolamentari misurate sull'ISEE e sulla presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità;
DATO ATTO che tutte le suddette componenti perequative ($UR_{1,a}$, $UR_{2,a}$, $UR_{3,a}$) non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;
CONSIDERATO che Arera allo stato attuale ha solo provveduto ad approvare la Delibera n. 133/2025/R/RIF di avvio del procedimento ma non sono state date indicazioni su come applicare il bonus sociale, per cui alla data di predisposizione della presente delibera non si conoscono né i meccanismi per l'applicazione della componente $UR_{3,a}$ né i tempi entro i quali l'INPS permetterà di conoscere i soggetti che avranno diritto al Bonus sociale,;
CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b*ter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;
VISTI:
- il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;
- il regolamento Generale delle Entrate;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di prendere atto**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, della necessità di apportare la modifica alla ripartizione tra componenti fisse e variabili del PEF 2024/2025 approvato con deliberazione consiliare 44 del 224/06/2024 per la sola l'annualità 2025, prevedendo la ripartizione tra le due componenti nella misura del 32% di costi fissi e 68% per quelli variabili;

- **di prendere atto** dell'allegato (A) "SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2024-25 E METODO NORMALIZZATO" nel quale sono riportate, oltre ad una parte descrittiva del servizio d'igiene urbana, i riferimenti contabili che determinano il totale dei costi da recuperare con la tariffa nel

limite di incremento individuato da ARERA, la ripartizione tra costi fissi e variabili, i prospetti del metodo normalizzato utilizzati per la determinazione delle tariffe;

- **di prendere atto** del ToolMTR2 contenente i numeri del PEF 2024-25 per le componenti tariffarie corrette con la ripartizione (per il solo anno 2025) tra fisse e variabili nella rispettiva misura del 32% e 68% (all. B), così come modificato da ATO;

- **di dare atto** che le tariffe TARI 2025 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57*bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2025 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5*quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

A) *UTENZE DOMESTICHE*

UTENZE DOMESTICHE

comp.n.f.	**Tariffa a mq parte fissa**	**Tariffa parte variabile**
1	1,13932	91,80004
2	1,16464	214,20009
3	1,29123	275,40011
4	1,39250	336,60014
5	1,48112	443,70018
6 e più	1,58239	520,20021

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa parte fissa

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		5.636	3.437,84	0,19339
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		800	368,00	0,14583
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		14.546	7.564,08	0,16486
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		2.502	1.426,20	0,18071
4.a	aree scoperte operative	0,74	0,81	1,16		71.538	83.162,93	0,36855
5	stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,21241
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.228	687,68	0,17754
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,08		2.180	2.354,40	0,34239
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	0,85		5.760	4.896,34	0,26948
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.804	2.652,17	0,46604
10	Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,53895
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,42		20.379	28.938,32	0,45018
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	1,03		755	779,16	0,32718
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	0,92	1,22	0,92		1.526	1.403,92	0,29167
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	0,96		658	631,39	0,30435
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	0,72	0,86	0,72		366	263,52	0,22826
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,50408
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	0,98	1,12	0,98		660	646,31	0,31069
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,74	0,99	0,74		683	505,42	0,23460
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.852	2.333,52	0,39946
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		1.061	944,29	0,28216
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		32	28,16	0,27899
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	1,65		880	1.452,00	0,52310
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,10		496	1.041,60	0,66577
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,00		740	1.480,00	0,63406
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg	1,49	2,34	1,90		1.363	2.589,51	0,60236
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,00		132	264,00	0,63406
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	3,50		262	917,00	1,10961
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.287	2.548,26	0,62772
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	2,08606
32	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,58017
30	Agriturismi con ristorante	0,81	1,19	0,81		4.453	3.606,93	0,25680
31	Agriturismi senza ristorante	0,64	0,89	0,64		11.271	7.185,33	0,20211
						154.850	164.108,27	

Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa v/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,82	4.880	2,76788
2	Cinematografi e teatri	3,93	800	2,25627
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,40	12.970	2,52932
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,12	1.921	4,09002
4.a	aree scoperte operative	10,67	50.094	6,13503
5	stabilimenti balneari	5,15	0	2,95758
6	Esposizioni, autosaloni	4,07	1.151	2,33962
7	Alberghi con ristorante	12,31	1.003	7,07634
8	Alberghi senza ristorante	9,39	5.760	5,39779
9	Case di cura e riposo	10,88	1.263	6,25431
10	Ospedali	11,61	0	6,67395
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,23	20.169	6,45263
12	Banche ed istituti di credito	11,84	755	6,80329
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	1.338	4,85744
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	568	5,08738
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqua	7,28	296	4,18487
16	Banchi di mercato beni durevoli	12,27	0	7,05047
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	597	5,17360
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,95	640	4,57002
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,80	1.487	5,63348
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,57	1.061	3,19901
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,05	32	3,47781
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,96	785	10,32306
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	496	14,14118
24	Bar, caffè, pasticceria	15,75	608	9,05380
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	1.175	7,88687
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,60	118	10,11727
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23,34	207	13,41688
28	Ipermercati di generi misti	15,86	1.287	9,11531
29	Banchi di mercato generi alimentari	46,25	0	26,58657
32	Discoteche, night club	11,82	0	6,79179
30	Agriturismi con Ristorante	9,23	3.491	5,30725
31	Agriturismi senza ristorante	7,04	8.100	4,04834
			123.050	

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di confermare anche per l'anno 2025 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

- di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;

- di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 1 lettera c) troveranno copertura finanziaria da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale agevolazione; diversamente dalle altre riduzioni previste dal regolamento per l'applicazione della TARI, che saranno invece compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%;

- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;

- Di prendere atto dell'introduzione delle componenti perequative $UR_{1,a}$, $UR_{2,a}$, $UR_{3,a}$;

- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15*ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;

- di dare atto che la TARI 2025, anche in considerazione della deroga al comma 26.2 del TQRIF introdotta con la Delibera n. 133/2025/R/RIF di ARERA, dovrà essere suddivisa in due rate con scadenza al 30 settembre e al 30 novembre 2025. Se necessario la Giunta Comunale potrà rideterminare il numero di rate e le scadenze per la riscossione del tributo, in base alla regolamentazione della componente $UR_{3,a}$ da parte di ARERA;

- **Di dare atto** che il bonus sociale di cui alla componente tariffarie denominata $UR_{3,a}$ si dovrà cumulare con le altre eventuali agevolazioni previste dal regolamento Comunale TARI, ivi comprese le agevolazioni regolamentari misurate sull'ISEE e sulla presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2025;

- di prendere atto della delibera della Giunta Comunale n. 265 del 19/19/2024 come integrata dalla delibera 111 del 09/06/2025 e della necessità di individuare la misura delle agevolazioni previste dall'art. 6 comma 9 del regolamento Generale delle Entrate per gli squilibri generati dalla ripartizione delle componenti fisse e variabili dell'annualità 2024 del PEF 2024-25, dando atto che le agevolazioni per singolo soggetto (che saranno riportate negli avvisi 2025) dovranno essere commisurate dalla differenza positiva tra l'importo della bolletta emessa per il 2024 e l'importo teorico del dovuto per l'annualità 2024 in base alla ripartizione delle componenti 32% (fissi) e 68% (variabili), il tutto al netto sia del componenti perequative che del tributo provinciale.

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

****

Pareri

COMUNE DI POMARANCE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE AL PEF 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/06/2025

Il Responsabile di Settore

Noccetti Rodolfo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Noccetti Rodolfo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
PACINI GRAZIANO	STELLATO MARISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PACINI GRAZIANO in data 11/07/2025